



# COMUNE DI EMPOLI

## IL SINDACO

ORDINANZA N. 2 DEL 04/01/2019

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO CAUSATO DAL PARTICOLATO PM10 E NO2 – ORDINANZA DI DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI ALL'APERTO DAL 04/01/2019 AL 08/01/2019

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

**VISTA** la direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

**VISTO** il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" ed in particolare l'articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., e richiamato l'articolo 50 dello stesso che prevede che compete al Sindaco l'adozione di ordinanza contingibile e urgente in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica di carattere esclusivamente locale;

**VISTA** la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge suddetta i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili, tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteo-climatiche;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2015, n. 964 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della

qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 155/2010”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 09 dicembre 2015, n. 1182 “Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all’elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011”, pubblicata sul BURT n. 52 del 30.12.2015, con la quale sono individuati i Comuni – tra cui il Comune di Empoli – tenuti all’adozione degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme definiti per la qualità dell’aria ambiente, e in particolare stabilisce:

- i criteri secondo i quali i Sindaci attivano gli interventi individuati al fine di ridurre il rischio di eccedere il numero ammesso dei superamenti del valore limite giornaliero del particolato PM10, nonché la loro articolazione, le modalità di gestione e la loro durata;
- che la stazione della rete regionale di riferimento per la determinazione del superamento del valore limite giornaliero di PM10 nel Comprensorio del Cuoio di Santa Croce sull'Arno è identificata nella stazione di fondo PI-Santa Croce-COOP;

**DATO ATTO CHE** il Comune di Empoli con propria D.G.C. n. 102 del 29.06.2016 ha provveduto ad approvare – nei termini previsti di 180 giorni dalla pubblicazione della DGRT 1182/2015 – il Piano di Azione Comunale unico a livello di area di superamento redatto congiuntamente con i Comuni facenti parte dell’Area di superamento contenente anche gli interventi contingibili per la riduzione delle emissioni in atmosfera degli inquinanti ed in particolare del materiale particolato fine PM10;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 814 del 01.08.2016 adottata ai sensi dell'art. 13, comma 3 ter, della L.R. 9/2010, con cui la Regione ha fissato i criteri per l'attivazione degli interventi contingibili, basati sull'utilizzo di uno specifico Indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) – pubblicato quotidianamente sul sito web di Arpat - calcolato in riferimento al periodo critico che va dal 1° novembre di un anno al 31 marzo dell'anno successivo e tenendo conto anche delle previsioni delle condizioni meteo, ai fini di una migliore individuazione delle situazioni di rischio di superamento del valore limite di PM10 (35 superamenti annui della soglia media giornaliera di 50 microgrammi/mc).

**DATO ATTO CHE** l'ICQA può avere due valori (1 o 2), che vengono attribuiti secondo questa modalità:

- l'indice è impostato al valore 1 per tutte le aree di superamento della Regione dal 1 Novembre al 31 Marzo, richiedendo ai Comuni l'adozione di un primo pacchetto di provvedimenti previsti nei Piani di Azione Comunale nel modulo 1 (DGRT 814/16, parte 5, Allegato A);
- l'indice passa al valore 2 qualora la somma tra il numero dei superamenti - rilevati in ogni area di superamento - ed il numero di giorni con condizioni favorevoli all'accumulo, previsti dal Consorzio LaMMA (numero giorni con previsioni meteo critiche), produca un risultato maggiore o uguale a 7 richiedendo ai Comuni dell'area specifica l'adozione di ulteriori provvedimenti definiti nel modulo 2 dei Piani di Azione Comunale.

**CONSIDERATO** che sulla base dei criteri di attivazione degli interventi contingibili di cui alla suddetta D.G.R.T. n. 814/2016 si prevede:

- in caso di raggiungimento del livello di criticità 1, la pubblicazione di un’informativa alla cittadinanza sull’identificazione del Comune come “critico” per quanto riguarda la qualità

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

dell'aria relativamente al particolato fine PM10 e al Biossido di Azoto (NO2) invitando la cittadinanza ad adottare comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni;

- in caso di raggiungimento del livello di criticità 2, l'adozione di ordinanza sindacale che imponga il divieto dell'accensione di fuochi all'aperto e abbruciamenti di sfalci, potature, residui vegetali o altro per 5 giorni (dopo i 5 giorni, l'ordinanza si ripete, fino al 31 marzo, alla comunicazione di ogni ulteriore raggiungimento del livello di criticità 2);

**VISTO** l'avviso pubblico alla cittadinanza del 31.10.2018 con il quale si informava sull'identificazione del Comune di Empoli come "critico" per quanto riguarda la qualità dell'aria relativamente al particolato fine PM10 e al Biossido di Azoto (NO2) con l'invito ad adottare comportamenti virtuosi per ridurre l'emissione di materiale particolato quali limitare l'accensione di fuochi liberi all'aperto, l'uso di legna in caminetti aperti e stufe tradizionali, e l'utilizzo di mezzi privati di trasporto, per quanto possibile, privilegiando l'uso dei mezzi pubblici o altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;

**VISTA** la comunicazione e-mail trasmessa ai Sindaci da ARPAT in data 04.01.2019 con cui viene comunicato il raggiungimento del livello di criticità 2 nell'area di superamento denominata "Comprensorio del Cuoio di Santa Croce sull'Arno";

**VALUTATA** la necessità di garantire la salute dei cittadini e di evitare l'esposizione agli inquinanti delle fasce più sensibili della popolazione, provvedendo all'adozione di interventi contingibili di opportuna durata per limitare le emissioni dalle principali fonti di inquinamento rappresentate dall'abbruciamento all'aperto dei residui vegetali, considerato peraltro che permangono condizioni meteorologiche favorevoli alla formazione degli inquinanti nell'aria, condizioni che non si prevede possano mutare sostanzialmente nei prossimi giorni;

**VISTO** l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

**VISTO** l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** infine che, trattandosi di provvedimento contingibile e urgente, si omette la comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 241/90;

## **ORDINA**

**IL DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI ALL'APERTO E ABBRUCIAMENTI DI SFALCI, POTATURE, RESIDUI VEGETALI O ALTRO A PARTIRE DAL GIORNO 04/01/2019 E FINO AL GIORNO 08/01/2019 PER UN TOTALE DI 5 GIORNI:**

## **INVITA**

**ALLA LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DEI MEZZI PRIVATI DI TRASPORTO – privilegiando l'uso del mezzo pubblico o altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale – E ALL'USO DEI MEZZI PUBBLICI.**

## **COMUNICA**

che dopo i 5 giorni di validità della presente ordinanza, la stessa potrà essere nuovamente emanata, fino al 31 marzo, ogni volta che perverrà nuova comunicazione da parte di ARPAT relativa al raggiungimento del livello di criticità 2.

## **AVVERTE**

che tutti i contravventori saranno puniti a termini di legge.

## **INCARICA**

il Comando della Polizia Municipale di provvedere alla verifica dell'esecuzione di quanto disposto con il presente atto e di assumere le eventuali iniziative previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla vigente normativa.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- pubblicazione sul sito internet del Comune, provvedendo a dare alla stessa idonea evidenza
- agli organi di stampa locali;

## **DISPONE**

inoltre che la stessa sia trasmessa

- alla Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti
- all'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa Polizia Municipale Comando Territoriale di Empoli, per gli adempimenti di competenza;
- all'Area Vasta Centro Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese;
- all'Azienda USL TOSCANA CENTRO – U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione;
- al locale Comando Stazione Carabinieri;

## **AVVERTE**

che contro la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

Il Sindaco  
BARNINI BRENDA / ArubaPEC S.p.A.